

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 3 del 05/02/2019

“Modifiche alla legge regionale n. 36 del 5 dicembre 2016 -
“Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio
2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico
regionale”

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

OGGETTO: Modifiche alla L.R. n. 36 del 5.12.2016 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale".

La Legge Regionale n. 36/2016 ha lo scopo di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; istituire il catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE); fissare i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.

Sulla base di quanto indicato all'art. 16, comma 2, della Legge regionale 36/2016, la Regione ha individuato ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della "mission" istituzionale, sottoscrivendo apposita convenzione che regola i rapporti fra Regione Puglia e ENEA, al fine dell'espletamento dell'incarico indicato.

Le attività relative alla costituzione dei sistemi di gestione su indicati avrebbero dovuto essere completate alla fine del 2018 in modo da consentire l'entrata a regime nel corso del 2019; le difficoltà incontrate dal soggetto individuato nella elaborazione dei software, legate anche alla necessità (dettata dalla normativa) di adeguare i metodi di pagamento al Sistema PagoPA, hanno comportato uno slittamento dei tempi di consegna che impedisce un avvio completo del sistema.

Analogamente, il software, prevedendo una fase di registrazione/accreditamento per i soggetti certificatori degli edifici, sta cercando di implementare il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), una soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password).

Il descritto slittamento temporale si è ripercosso anche sulle tempistiche previste per la redazione del Catasto impianti termici, previsto nelle attività da svolgere a cura di ENEA, per il quale lo stesso Ente è attualmente nella fase di censimento dei software in uso alle Autorità Competenti al fine della loro "compatibilizzazione".

Si rende quindi necessario prevedere uno slittamento dei termini previsti nella L.R. n. 36/2016 e s.m.i in quanto le attività connesse all'operatività del Catasto regionale degli APE e degli impianti termici sono in corso di implementazione; il che comporta che alla data indicata dalla legge non risulterà operativo quanto di seguito elencato:

- il sistema di pagamento elettronico dei bollini verdi, di cui all'art 4. comma 7;
- l'invio della relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici, di cui all'art. 7 comma 2;
- il percorso formativo di aggiornamento di 10 ore, di cui all'art. 18 comma 1.

L'art. 4 "Controlli di efficienza energetica e segno identificativo Bollino Verde" stabilisce al comma 7 , così come modificato dalla L.R. n. 6/2018, quanto segue: "A partire dal 1° gennaio 2019 l'acquisizione

dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale. L'acquisto on-line dei bollini, potrà avvenire anche a mezzo delle associazioni di categoria di cui il manutentore intenda avvalersi. Le associazioni di categoria saranno all'uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti".

L'art. 7 "Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici" stabilisce al comma 2 quanto segue: "In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al **31 ottobre 2018**".


L'art. 18 "Formazione e informazione" stabilisce al comma 1, così come modificato dalla L.R. n. 6/2018, quanto segue: "La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici. Gli ordini e i collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d'intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l'allegato 1 del D.P.R. 75/2013 "Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici", erogabile anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza, e per l'attività di controllo e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro il **31 dicembre 2018**, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013.

Pertanto, al fine di allineare le tempistiche previste dalla Legge alla conclusione delle attività affidate a ENEA tramite apposita Convenzione operativa, occorre proporre le seguenti modifiche:


1. Il primo periodo del comma 7 - art. 4 verrà sostituito dal seguente: "A partire dal **1° gennaio 2020** l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale."
2. Il comma 2 dell'articolo 7 verrà sostituito dal seguente: "In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al **31 ottobre 2019**".
3. L'ultimo periodo del comma 1 - art. 18 verrà sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro il **31 dicembre 2019**, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013."

Il disegno di legge non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali
Carmela Iadaresta



L' ASSESSORE
Cosimo Borraccino



ARTICOLATO

"Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)"

ART.1

(Modifiche all'articolo 4 comma 7 della L.R. n. 36/2016 e s.m.i.)

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della L.R. 36/2016, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*A partire dal 1° gennaio 2020 l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale.*"

ART.2

(Modifiche all'articolo 7 comma 2 della L.R. n. 36/2016 e s.m.i.)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 36/2016 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "*In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre 2019.*"

ART.3

(Modifiche all'articolo 18 comma 1 della L.R. n. 36/2016 e s.m.i.)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 36/2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "*Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2019, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013.*"